

CONTABILITÀ ■ Approvato definitivamente il primo documento sull'applicazione del nuovo diritto societario

L'Oic: così il disinquinamento

Il testo sarà trasmesso a Bankitalia, Isvap, Consob e ministeri interessati per i pareri - Emanazione a settembre

È stata sottoscritta ieri dal comitato esecutivo dell'Oic — l'Organismo Italiano di contabilità — la versione finale del documento n. 1 (il cosiddetto Oic 1), relativo ai principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio di esercizio. L'Oic 1 sarà ora, come prevede lo statuto dell'ente contabile, dovrà ora ricevere il parere della Banca d'Italia, della Consob, dell'Isvap e dei Ministeri competenti, interessati per le rispettive materie di interesse. Le osservazioni (o altre comunicazioni) delle Autorità dovranno pervenire all'Oic entro il 6 settembre (poco oltre i 30 giorni previsti dal regolamento, a causa della pausa estiva). L'emanazione finale è, dunque, prevista per il 7 settembre.

In ogni caso, il contenuto del documento si può suddividere in due parti: la prima relativa alle disposizioni transitorie, la seconda relativa alle disposizioni "a regime".

Le disposizioni di carattere transitorio. Le disposizioni transitorie riguardano il solo bilancio 2004. A tale proposito, è regolamentato il cosiddetto disinquinamento del bilancio, che riguarda le ipotesi in cui il rendiconto è stato oggetto di dichiarate appostazioni di carattere tributario.

Adagio alle interferenze

I passaggi principali contenuti nel documento contabile approvato, «Oic 1»

■ **Disposizioni transitorie.** Si parte dal disinquinamento del bilancio, che riguarda le ipotesi in cui il rendiconto è stato oggetto di dichiarate appostazioni di carattere tributario. Il disinquinamento è obbligatorio. L'ipotesi più ricorrente riguarda la contabilizzazione degli ammortamenti anticipati effettuata con loro imputazione al conto economico, comportamento consentito, sino al 31 dicembre 2003, dal principio contabile nazionale n. 25. Se gli amministratori, in sede di redazione del bilancio, hanno seguito il comportamento raccomandato dal principio contabile, imputando gli ammortamenti ad una riserva del patrimonio netto e contabilizzando le imposte differite, non vi è nulla da disinquinare. Poiché, in questo caso, il bilancio è già disinquinato in partenza

■ **Disposizioni «a regime».** Sono tutte quelle disposizioni che, a partire dal 2004, hanno un impatto sui futuri bilanci: il principio della «prevalenza della sostanza sulla forma», denominato dal legislatore principio della "funzione economica" degli elementi dell'attivo e del passivo, le operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, le operazioni e i saldi in valuta estera.

■ **La nota integrativa.** Il documento illustra le numerose informazioni, richieste dalla riforma, per la nota integrativa: informazioni in materia di immobilizzazioni di durata indeterminata, relative all'area geografica e alla movimentazione delle voci di patrimonio netto, agli strumenti finanziari e all'attività di direzione e coordinamento di società. Con specifico riferimento al leasing finanziario, le informazioni che devono essere esposte nella nota integrativa comportano anche l'effettuazione di alcuni conteggi. Nel processo di revisione sono state eliminate, oltre la normativa fiscale superata, anche il raffronto con i Principi contabili internazionali

e di destinazione del risultato (la destinazione a riserva legale è prioritaria), è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita di esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo. La riserva, tuttavia, può essere utilizzata, fin dall'esercizio della sua iscrizione, a copertura di perdite

tributarie. Il disinquinamento è obbligatorio. L'ipotesi più ricorrente riguarda la contabilizzazione degli ammortamenti anticipati effettuata con loro imputazione al conto economico, comportamento consentito, sino al 31 dicembre 2003, dal principio contabile nazionale n. 25. Con riferimento agli ammortamenti anticipati, se gli amministratori, in sede di redazione del bilancio, hanno seguito il comportamento raccomandato dal principio contabile, imputando gli ammortamenti ad una riserva del patrimonio netto e contabilizzando le imposte differite, non vi è nulla da disinquinare. Poiché, in questo caso, il bilancio è già disinquinato in partenza

■ **La nota integrativa.** Il documento illustra le numerose informazioni, richieste dalla riforma, per la nota integrativa: informazioni in materia di immobilizzazioni di durata indeterminata, relative all'area geografica e alla movimentazione delle voci di patrimonio netto, agli strumenti finanziari e all'attività di direzione e coordinamento di società. Con specifico riferimento al leasing finanziario, le informazioni che devono essere esposte nella nota integrativa comportano anche l'effettuazione di alcuni conteggi. Nel processo di revisione sono state eliminate, oltre la normativa fiscale superata, anche il raffronto con i Principi contabili internazionali

di esercizi precedenti. La norma è meglio illustrata da alcuni esempi contenuti nel documento dell'Oic e che si possono commentare.

■ **Esempio 1.** Una società presenta la seguente situazione: utile netto complessivo su cambi, conseguente a valutazioni di fine esercizio, pertanto non realiz-

zato, pari a 500; utile di esercizio 300, comprensivo dell'utile su cambi di 500; Tale situazione comporta che, in assenza dell'utile su cambi di 500, il conto economico avrebbe evidenziato una perdita di esercizio, pari a 200. Infatti, l'utile su cambi di 500 è stato assorbito per 200 dalla perdita d'esercizio, determinata prima dell'utile su cambi. Nella situazione ipotizzata, il documento dell'Oic precisa che i residui 300 sono destinati, in sede di approvazione del bilancio, ad una riserva non distribuibile.

■ **Esempio 2.** Se, invece, l'utile d'esercizio, comprensivo dell'utile su cambi, risulta pari a 600, la parte corrispondente all'utile su cambi (500) è destinata alla riserva non distribuibile, mentre la quota residua dell'utile d'esercizio, pari a 100, è liberamente distribuibile.

Da ricalcolare l'importo degli utili netti su cambi

La scrittura contabile in partita doppia, pertanto, è la seguente: *Utile di esercizio 600 a Diversi; Utile da distribuire 100 e Riserva (articolo 2426 n. 8-bis) pari a 500.* La riserva in questione deve essere evidenziata e commentata nella nota integrativa, con riferimento all'illustrazione delle voci

poste in valuta, pari a 500, è assorbito integralmente dalla perdita di esercizio (pari a 600).

■ **Cosa accede negli esercizi successivi.** Il documento dell'Oic precisa che, alla chiusura di ogni esercizio l'importo complessivo degli utili e perdite non realizzati su cambi deve essere rideterminato. A questo punto si possono verificare due situazioni, precisamente: ● se emerge un utile netto complessivo su cambi superiore all'importo della riserva patrimoniale, questa viene integrata; ● se, invece, emerge una perdita su cambi, oppure un utile netto su cambi inferiore all'importo iscritto nella riserva, rispettivamente l'intera riserva o l'eccedenza è riclassificata ad una liberamente distribuibile in redazione del bilancio.

I criteri da seguire alla fine di ogni esercizio

del patrimonio netto richiesta dal numero 7-bis dell'articolo 2427 del Codice civile. Completando l'esempio, se il conto economico chiude con una perdita, per esempio pari a 600, non deve essere operato alcun accantonamento. Infatti, in questa ipotesi l'utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle

di quelle relative alla movimentazione delle voci di patrimonio netto, agli strumenti finanziari e all'attività di direzione e coordinamento di società. Con specifico riferimento al leasing finanziario, le informazioni che devono essere esposte nella nota integrativa comportano anche l'effettuazione di alcuni conteggi.

Infine, quale conseguenza delle modifiche apportate dalla riforma del diritto societario, l'Oic ha revisionato e aggiornato i principi contabili nazionali interessati alle novità. Nel processo di revisione sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto con i principi contabili internazionali

FRANCO ROSCINI VITALI

Strumenti finanziari: bozza dello Iasb

Banche, luce sul «rischio»

Novità per la comunicazione in bilancio degli strumenti finanziari negli istituti di credito. Lo Iasb ha concluso ieri l'elaborazione di una nuova *Exposure Draft* (ED 7) sugli strumenti finanziari e in particolare sulle informazioni che devono essere fornite riguarda l'entità, la natura e il rischio dei *financial instrument* in possesso delle entità economiche che redigeranno il bilancio adottando gli Ias/Ifrs.

L'ED 7 — «*Financial Instruments: Disclosures*» — rappresenta un progetto assai ampio ed è destinata a sostituire lo Ias 32, (Strumenti finanziari: Esposizione e presentazione), per quanto concerne gli aspetti legati all'informativa, e, l'intero Ias 30, su «Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari». In sostanza, il Principio dovrà essere applicato da tutte le imprese in possesso di strumenti finanziari e costituirà il nuovo schema di riferimento per tutti gli istituti finanziari.

Il documento è ad oggi ancora sotto forma di Bozza e la sua versione definitiva — una volta approvata — entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2007, anche se le aziende avranno la possibilità di applicarlo anche prima di tale data.

Obiettivo del progetto in questione è di cercare di ridurre le complessità informative richieste, nonché di eliminare le duplicazioni presenti negli Ias 30 e 32.

Il nuovo Principio avrà il compito specifico di mettere gli utilizzatori del bilancio nelle condizioni di valutare:

- la significatività degli strumenti finanziari per la situazione finanziaria dell'azienda e per la performance economica realizzata;
- l'esposizione al rischio;
- l'effettivo capitale aziendale.

In particolare, lo Iasb pone particolare attenzione all'esposizione al rischio finanziario proponendosi in tale modo di accrescere l'informativa esistente sotto il profilo qualitativo. In tale modo gli utilizzatori possono valutare in maniera più attendibile la proiezione futura dei flussi finanziari che saranno presumibilmente generati dall'azienda, la politica aziendale in materia di investimenti finanziari e di copertura dei rischi, nonché le motivazioni che spingono gli amministratori ad intraprendere le decisioni al riguardo. Saranno, quindi, riviste le disposizioni dello Ias 32 in materia di concentrazione del rischio, rischio di credito, rischio di liquidità, rischio di mercato e le norme tecniche contenute nello Ias 30 concernenti il rischio bancario generico.

Le aziende che adatteranno gli Ias/Ifrs saranno tenute a fornire un diverso livello di informazioni in relazione alla loro esposizione ai rischi su strumenti finanziari.

La predisposizione del progetto ripropone alcuni aspetti critici degli Ias/Ifrs, soprattutto con riferimento alla loro continua "transitorietà". Lo Ias 32 è stato al centro di un ampio dibattito per la sua omologazione, necessario al fine di elaborare un Principio di "alta qualità" e di trovare un equilibrio tra i diversi soggetti interessati.

All'indomani di un accordo che poteva garantire un certo equilibrio, anche se non immutabile, lo Iasb ha già posto in essere ulteriori macroprogetti, quali la revisione dei concetti di passività e patrimonio netto, e, contestualmente, si appresta a rivedere sostanzialmente ancora una volta lo Ias 32 in tempi brevi.

La "piattafoma stabile" (*stable platform*) non risulta essere poi così stabile visto che risulta essere un cantiere continuamente aperto e comporterà una continua rivisitazione delle conoscenze tecniche precedentemente acquisite.

MATTEO POZZOLI

A partire da gennaio 2007 sarà sostituito lo Ias 32

Il documento dell'Oic illustra, tra le altre cose, il contenuto dell'articolo 2426, punto 8 bis del Codice civile. La disposizione richiede che, se a seguito della valutazione ai cambi alla data di chiusura dell'esercizio delle poste non immobilizzate emerge un utile netto, tale valore deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. La riserva ha la funzione di non consentire la distribuzione ai soci un provento non ancora materialmente realizzato. Pertanto, è necessario che, riguardo agli utili netti su cambi che risultano dal conto economico, venga data indicazione, in nota integrativa, della componente valutativa non realizzata. L'importo dell'eventuale utile netto, derivante dall'adeguamento delle poste in valuta ai cambi di fine esercizio, concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio

REGISTRO IMPRESE ■ In Lombardia nasce un Osservatorio permanente con l'obiettivo di fare luce sulle modifiche al Codice civile

Notai e Conservatori insieme per la trasparenza

MILANO ■ È un'alleanza stretta soprattutto a partire dal 1996, quando vennero istituiti i Registri imprese, quella tra Conservatori di Unioncamere e Notai della regione Lombardia. Un'alleanza che oggi si consolida grazie al "tavolo" tecnico che periodicamente si riunirà per sciogliere i nodi della riforma del diritto societario. Con l'entrata a regime delle nuove disposizioni del diritto delle società, chi è responsabile della tenuta dei Registri imprese, ossia i conservatori, si trova a mediare fra due distinte esigenze: da un lato garantire la trasparenza dell'informazione societaria e il rispetto delle nuove regole, dall'altro lo sviluppo economico degli imprenditori, semplificando cioè le procedure e i tempi

Lodi, coordinatrice della Consulta — di qui i tavoli tecnici interni costituiti tra nell'ambito di Unioncamere da cui è scaturito un vero e proprio prontuario che codifica per ogni onere richiesto all'impresa la relativa soluzione». Vademecum per la prima volta varato ad aprile e pubblicato sui siti Internet delle diverse Camere di commercio.

Tuttavia questo primo passo, per quanto importante, non basta. Di qui l'iniziativa in collaborazione con il Comitato Regionale Notarile, "utenti" primi delle nuove norme e categoria a cui è affidato il controllo di legittimità sugli atti societari in questione. «Abbiamo creato un osservatorio che grazie al confronto continuo con i conservatori si propone di adottare principi e soluzioni pratiche per ciò che attiene gli adempimenti delle imprese», commenta Guido De Rosa, presidente del Comitato Regionale Notarile. «L'obiettivo è quello di raggiungere una maggiore uniformità dei comportamenti rispetto alle diverse fattispecie di oneri e non, tuttavia, quello di condizionare l'autonomia decisionale delle Camere di commercio».

Il team dell'Osservatorio

I Conservatori e i Notai lombardi che siedono al tavolo tecnico sulla riforma

Conservatori dei registri delle imprese della Lombardia

- Emanuele Prati (Conservatore CCIAA di Bergamo)
- Antonio d'Azzeo (Conservatore CCIAA di Brescia)
- Sergio Rigamonti (Conservatore CCIAA di Como)
- Angelo Rota (Conservatore CCIAA di Cremona)
- Rossella Pulsoni (Conservatore CCIAA di Lecco)
- Rosangela Morana (Conservatore CCIAA di Lodi)
- Gian Paolo Zanca (Conservatore CCIAA di Mantova)
- Gianfrancesco Vanzelli (Conservatore CCIAA di Milano)
- Anna Maria Marmondi (Conservatore CCIAA di Pavia)
- Marco Bonat (Conservatore CCIAA di Sondrio)
- Mauro Temperelli (Conservatore CCIAA di Varese)

Comitato Regionale Notarile Lombardo

- Manuela Agostini; Massimo Caspani; Giovannella Condo; Giovanni De Marchi; Luigi Augusto Miserocchi; Anna Pellegrino; Chiara Zichichi

richiesti dall'iscrizione di atti nello stesso Registro. Fin dal 1996 è però operativa la Consulta regionale dei conservatori, struttura interna di Unioncamere Lombardia, composta dai rappresentanti che a livello provinciale provvedono agli adempimenti relativi al Registro. Ma con l'entrata in vigore della riforma del diritto societario il compito della Consulta è diventato ancora più rilevante. «Si sono moltiplicati i problemi interpretativi e, pertanto, anche le situazioni concrete in cui è più difficile assicurare l'omogeneità dell'applicazione — spiega Rosangela Morana, conservatore della Camera di commercio di

mento che reca le prime "massime" (riportate su questa pagina), ossia risposte su quesiti concreti. La prima uscita dell'osservatorio arriva così in vista della scadenza del 30 settembre 2004, data entro cui le società dovranno adeguare il loro Statuto per usufruire di alcuni benefici di «semplificazione» previsti dalla riforma.

Commenta Luigi Miserocchi, presidente del Consiglio notarile di Milano e componente del Comitato Regionale: «L'intesa realizza uno scambio reciproco tra professionisti, tra chi compie valutazioni sugli effetti giuridici degli atti e gli estensori degli atti stessi, i notai».

CHIARA CONTI



LE MASSIME

TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ DI CAPITALI NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

Le società, il cui statuto non contiene l'indicazione dell'indirizzo della sede legale, comunicano il trasferimento del suddetto indirizzo con la presentazione di modello S2 sottoscritto da uno qualsiasi degli amministratori senza allegare alcun documento.

È noto che la norma (articolo 111-ter delle norme di attuazione e transitorie del Codice civile) non disciplina la competenza a decidere il trasferimento. Delta competenza può essere riservata dallo statuto all'assemblea ordinaria o all'organo amministrativo, potendosi comunque ipotizzare la competenza di quest'ultimo in mancanza di specifiche disposizioni statutarie, trattandosi di decisione attinente la sfera gestionale dell'impresa. Peraltro la delibera di modifica dell'indirizzo della sede legale non deve essere esibita al registro delle

imprese unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 111-ter, essendo tale comunicazione l'unica richiesta e quindi sufficiente per la pubblicità di tale modifica.

Depone a favore della tesi esposta anche l'identica disciplina pubblicitaria delle similari fattispecie di cui agli articoli 2444 e 2481-bis ultimo comma del Codice civile e dell'istituzione e della chiusura di unità locali.

TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DI SOCIETÀ DI PERSONE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

L'articolo 111-ter è norma generale la cui applicazione non può essere limitata alle società di capitali; pertanto anche le società di persone i cui patti sociali non contengono l'indicazione dell'indirizzo della sede legale, comunicano il trasferimento del suddetto indirizzo con la presentazione di modello S2 sottoscritto da uno qualsiasi dei soci amministratori/accomandatari, senza allegare alcun documento.

Trasferimenti e iscrizioni: cinque risposte agli operatori

A cura dell'Osservatorio sulla riforma del diritto societario, composto dai Conservatori dei Registri delle imprese della Lombardia e del Comitato Regionale Notarile Lombardo

Linea dura sul cambio sede: stesse regole per Spa e Snc

Dall'esame del documento che riporta le massime della Consulta Unioncamere e Notai della regione Lombardia (riprodotto in questa pagina) si evince come in questa prima fase applicativa della riforma del diritto societario il tema dei trasferimenti di sede, nell'ambito dello stesso Comune, rappresenti una delle questioni pratiche più problematiche per operatori professionali e addetti al Registro imprese.

■ **La sede sociale nella riforma.** Secondo il nuovo articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile, introdotto dalla legge di riforma, chi richiede l'iscrizione presso il Registro imprese dell'atto costitutivo di una società deve indicare nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede; nel caso questo indirizzo poi cambi, gli amministratori dovranno depositare la relativa dichiarazione presso il Registro imprese.

In altri termini, l'indicazione dell'indirizzo della sede legale non va più fatto nell'atto costitutivo (e nello Statuto), per il quale è invece sufficiente l'indicazione del Comune in cui è fissata la sede legale; l'indirizzo va riportato solo nella modulistica camerale e, in caso di trasfe-

ramento di sede nell'ambito del Comune, basta una semplice comunicazione degli amministratori della società al Registro imprese.

■ **L'organo competente al trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune.** Se prima della riforma, trattandosi di modifica statutaria, la competenza dei soci era fuori discussione, oggi resta fuori discussione la competenza dei soci per i trasferimenti di sede da Comune a Comune.

Per i trasferimenti infra-comunali invece la legge tace, e così (a meno che su questo punto lo statuto della società non intervenga, come è invece consigliabile):

a) da un lato, si potrebbe ritenere che si tratti di una competenza degli amministratori, equiparando (orientamento seguito nelle massime pubblicate) questa decisione alle decisioni attinenti alla

«sfera gestionale dell'impresa»;

b) d'altro lato, nonostante non si tratti più di una decisione che implica una modifica statutaria, si potrebbe comunque continuare a ritenere vigente la competenza dei soci, trattandosi di una materia che in effetti attiene più alla "struttura"

Contraddette le tesi delle Attività produttive

ra» che alla "gestione" della società. Se è vero che nel primo senso forse depone l'articolo 2365, comma 2 (in quanto prevede la possibilità di una clausola statutaria che abiliti gli amministratori a decidere, in luogo dell'assemblea, su talune materie, tra le quali appunto

«il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale», tacendo invece sul trasferimento di sede infra-comunale), nel secondo senso appare invece la più probante considerazione che punta sulla implausibile situazione in cui verrebbe a trovarsi il socio che, prima di recarsi alla sede sociale (per effettuare una comunicazione, per prendere visione di un progetto di bilancio o di un progetto di fusione), dovrebbe effettuare una visita camerale per verificare dove mai sia ubicata la sede sociale della sua società.

In verità, non stride affatto che alla visura sia tenuto il terzo estraneo alla società che abbia bisogno di conoscere l'ubicazione della sede sociale (ad esempio, per effettuare la notifica di un atto giudiziario); ma che i soci stessi possano trovarsi la sede trasferita (sia pur nell'am-

riprodotta). Tale procura, sottoscritta dall'interessato, può essere conferita anche al notaio che, in tal caso, assume la veste di procuratore.

Alla procura deve essere allegata la copia del documento di identità del conferente la procura stessa.

ISCRIZIONE DELLA NOMINA A CARICHE SOCIALI

L'iscrizione della nomina a cariche sociali contenuta in atto costitutivo o in verbale di assemblea redatto dal notaio, quando il soggetto nominato risulta presente all'atto, può essere effettuata direttamente dal notaio stesso senza utilizzo del modello procura. Ovviamente, in tal caso, la data di "notifica conferimento" dovrà coincidere con la data dell'atto. Qualora invece il soggetto nominato non sia presente alla stipula dell'atto, il notaio può iscriverne la nomina dello stesso, dichiarando nel modello "note" di avere avuto dall'interessato l'incarico a provvedere.

bitto del territorio comunale) senza saperne nulla e senza essere coinvolti in questa scelta, francamente appare eccessivo.

■ **Il trasferimento di sede delle società di persone.** Premesso il problema ormai consolidato, se le regole della legge di riforma si possano applicare, oltre che alle società di capitali, anche alle società di persone, il Ministero delle Attività Produttive ha di recente sostenuto la tesi negativa (circolare n. 3578/C del 28 maggio 2004, per cui si veda sul Sole-24 Ore del 1° giugno 2004), sulla considerazione che la riforma ha inteso innovare solo il mondo delle società di capitali.

Negli orientamenti qui pubblicati, invece, ci si ribella decisamente alle tesi ministeriali e si afferma che il predetto articolo 111-ter è norma generale, la cui applicazione non può essere limitata alle società di capitali. Tesi da cui segue che anche per le società di persone viene a valere il principio in base al quale il trasferimento di sede infra-comunale, non comporta modifica dei patti sociali. Pertanto, questo principio può essere fatto senza atto notarile ma semplicemente compilando un'apposita modulistica camerale.

ANGELO BUSANI